

Accordo di libero scambio UE - Corea del Sud: protocollo di origine e aspetti doganali

L'accordo di libero scambio fra l'Unione Europea e la Repubblica di Corea, siglato il 6 ottobre 2010, è applicabile in via provvisoria a partire dal primo luglio 2011. Esso consta di quindici capitoli e tre protocolli. I primi due protocolli, interessanti sotto il profilo doganale, trattano delle regole di origine applicabili e della mutua cooperazione amministrativa in materia doganale.

L'obiettivo generale dell'accordo è quello di liberalizzare progressivamente, e in via reciproca, il commercio delle merci e dei servizi fra i due paesi. In particolare, per quanto riguarda **l'aspetto mercantile**, ciascuna delle parti si è impegnata a sopprimere i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra parte, secondo la tabella dell'allegato 2-A dell'accordo. All'interno dell'allegato è presente, per ogni linea tariffaria, l'aliquota di base (dazio attualmente applicato) e la categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi. Tali categorie prevedono le **annualità entro le quali il dazio deve essere completamente annullato** dalle parti.

La presenza di un **protocollo di origine** è invece funzionale alla determinazione della nozione di prodotti originari ai quali possono essere applicate le riduzioni daziarie previste dall'accordo. Pertanto, sotto il profilo operativo, **le aziende esportatrici che vorranno beneficiare di un accesso in regime preferenziale per i loro prodotti dovranno verificare il rispetto delle regole di origine** e delle altre disposizioni presenti nel protocollo.

I due elementi di maggiore innovazione dell'accordo sono senza dubbio l'assenza:

- * di un certificato di circolazione utile ad attestare l'origine preferenziale (es. certificato EUR1) sostituito da una dichiarazione su fattura
- * di un divieto di restituzione dei dazi doganali (no-drawback) pagati sulle materie prime non originarie importate.

PROTOCOLLO DI ORIGINE

Definizione di prodotti originari

Ai fini di un trattamento tariffario preferenziale i seguenti prodotti sono considerati originari di una parte:

1 - I prodotti interamente ottenuti in Corea o nell'Unione Europea

Si intendono interamente ottenuti i seguenti prodotti:

- * a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino
- * b) i prodotti ortofrutticoli ivi coltivati e raccolti
- * c) gli animali vivi, ivi nati e allevati
- * d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati
- * e) - i) i prodotti della caccia, della cattura sul territorio di una parte o della pesca praticata nelle acque interne o nelle acque territoriali di una parte - ii) i prodotti dell'acquacoltura, se i pesci, i crostacei e i molluschi vi sono nati e allevati
- * f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali della parte dalle sue navi
- * g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f)
- * h) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo
- * i) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o utilizzati come cascami
- * j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione o di trasformazione ivi effettuate
- * k) i prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire dai prodotti di cui al presente paragrafo.

2 - I prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti

I prodotti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II (a); si tratta delle cosiddette regole di origine. Tali condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali.

3 - I prodotti ottenuti in una parte (Corea o Unione Europea) esclusivamente da materiali che sono considerati originari ai sensi del protocollo.

Requisiti territoriali

Trasporto diretto:

Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e sono **trasportati direttamente dall'una all'altra parte**. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti non siano immessi in libera pratica nel paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

Prova dell'origine

I prodotti originari della parte UE importati in Corea e i prodotti originari della Corea importati nella parte UE beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione, di seguito denominata **dichiarazione di origine, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale** che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

Il testo della **dichiarazione di origine in lingua italiana** è il seguente:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...

Luogo e data - Firma dell'esportatore (scritta in modo leggibile).

Questa dichiarazione di origine può essere compilata:

- * da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo, oppure
- * da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 euro.

Esportatore autorizzato

Per **esportatore autorizzato** si intende un soggetto autorizzato dalle autorità doganali del suo paese a compilare dichiarazioni di origine su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

In tal senso l'autorità doganale è intervenuta pubblicando una nota (**Protocollo 60019/RU del 18 maggio 2011**) con la quale ha chiarito che la decisione del Consiglio di applicare provvisoriamente la parte commerciale dell'accordo dal 1° luglio costituisce una base giuridica sufficiente per consentire agli Stati membri di concedere il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato, di cui all'art. 17 del protocollo, agli operatori che esportano verso la Corea del Sud, **anche in assenza della condizione di frequenza delle esportazioni**.

Negli altri accordi di commercio preferenziale, per il rilascio dello status di esportatore autorizzato, è infatti considerato requisito essenziale il fatto di effettuare con frequenza operazioni di esportazione verso il paese terzo per il quale si richiede l'autorizzazione. Pare opportuno ricordare che il soggetto richiedente lo status di esportatore autorizzato deve poter dimostrare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci da esportare in Corea e presentare alle autorità doganali gli elementi di prova. Inoltre, le autorità doganali devono valutare la circostanza che l'esportatore conosca le regole di origine applicabili nel protocollo e che sia in possesso di tutta la documentazione giustificativa dell'origine (dichiarazioni dei fornitori e contabilità materie).

Al termine dell'esame di cui sopra le autorità doganali attribuiscono all'esportatore un numero di autorizzazione doganale che l'esportatore utilizzerà nella dichiarazione di origine in fattura.

Pier Paolo Ghetti

Newsletter n. 119 - 21 luglio 2011